

Si fa seguito alla C.M. 77 del 13 marzo 1992 prot. 15702/644/MS e, in relazione ai vari quesiti pervenuti in ordine alla valutazione del servizio militare di leva e di quei servizi considerati sostitutivi e ad esso equiparati da vigenti disposizioni, nel mentre si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, per la valutabilità, detto servizio doveva essere in corso alla data di entrata in vigore della legge (30 gennaio 1987) o essere stato prestato successivamente a tale data, si forniscono, di seguito, ulteriori chiarimenti.

Si deve preliminarmente osservare come l'espressione usata dal legislatore nell'art. 20 della L. 958/86, consente legittimamente di ritenere che il periodo corrispondente al servizio militare di leva o il sostitutivo, quale, ad esempio, quello prestato dagli obiettori di coscienza riconosciuti tali ai sensi della L. 15 dicembre 1972 n. 772 e successive modificazioni, è valutabile, a domanda, ai fini dell'inquadramento economico degli interessati, come anzianità giuridica, cioè utile al conseguimento delle classi o posizioni stipendiali, ovvero degli aumenti periodici, e come tale deve essere considerata in tutto l'arco della carriera in quanto, per il comparto-scuola, sussistono tuttora gli automatismi di progressione economica.

Ulteriore circostanza che va sottolineata è che il servizio in argomento, essendo «valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa», è da valutarsi non già al momento del superamento del periodo di prova, bensì all'atto della immissione in ruolo.

La suddetta normativa, peraltro, nulla ha innovato per quanto concerne la valutazione dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera e, conseguentemente, si rende necessario indicare i criteri cui attenersi nei casi in cui il periodo in questione assume rilevanza ai fini della valutazione degli anni nei quali il servizio scolastico è stato prestato in posizione di «non di ruolo», a norma dell'art. 485 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

Qualora, infatti, il servizio militare sia stato prestato in periodo distinto dal servizio scolastico in posizione di precario, il problema non si pone in quanto la valutazione avverrà in modo autonomo: il servizio militare all'atto della immissione in ruolo, il servizio pre-ruolo al momento del superamento del periodo di prova.

Il problema, invece, si pone diversamente nel caso in cui i due servizi vengono totalmente o parzialmente a coincidere, ipotesi questa nella quale la valutazione autonoma del servizio militare potrebbe non consentire, poi, quella del servizio pre-ruolo per carenza del requisito della durata minima o, viceversa, comportare una duplicazione nel caso in cui il servizio militare fosse valutato una prima volta in maniera autonoma, ed una seconda volta unitamente al servizio scolastico pre-ruolo in sede di riconoscimento di quest'ultimo ai fini della progressione in carriera.

Al fine, pertanto, di corrispondere per un verso a tutte le prescrizioni di legge e di non arrecare, per altro verso, danno agli interessati, si ritiene che, nel caso prospettato, si debba procedere nel modo seguente:

1) l'anzianità corrispondente al servizio di leva dovrà autonomamente essere riconosciuta all'atto della immissione in ruolo;

2) in fase di valutazione del servizio pre-ruolo dopo il superamento della prova, il servizio militare di leva coincidente con quello scolastico dovrà essere valutato ai fini del computo dei singoli anni presi in considerazione per stabilirne la loro valutabilità per la progressione economica. Ciò fatto, dall'anzianità giuridica come sopra determinata, si procederà a sottrarre il periodo di servizio militare coincidente con quello scolastico, ed al cui riconoscimento si è già proceduto all'atto della immissione in ruolo.

A maggior chiarimento di quanto sopra precisato, si riportano, di seguito, n. 2 esempi.

Esempio n. 1 - Docente che presenta la seguente carriera:

anno scolastico 1985/86 - supplenza annuale

anno scolastico 1986/87 - supplenza annuale

1.2.1987 - inizio servizio militare

anno scolastico 1987/88 - supplenza annuale. L'interessato accetta la nomina ma non assume servizio in quanto presta servizio di leva

1.4.1988 - termine del servizio militare di leva ed assunzione in servizio nella scuola

anno scolastico 1988/89 - supplenza annuale

anno scolastico 1989/90 - supplenza annuale

1.9.1990 - immissione in ruolo

La valutazione dovrà avvenire nel seguente modo:

alla data del 1.9.1990 dovrà essere riconosciuto, ai fini giuridici, l'intera durata del servizio militare pari ad anni 1 e mesi 2;

al 1.9.1991, data del superamento della prova, dovranno essere esaminati, in ordine alla durata minima del servizio richiesto dalla legge per la conseguente valutabilità, i singoli anni scolastici. Nel caso di specie, per gli anni 1986/87 e 1987/88, il solo servizio scolastico, per la brevità della sua durata, non ne giustificerebbe il riconoscimento, ma l'aggiunta del servizio militare ne consente la valutazione.

Ciò stante, il totale degli anni da riconoscere ammonta a cinque, di cui anni 4 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e mesi quattro ai soli fini economici.

Tuttavia, poiché dalla anzianità giuridica ed economica così determinata un anno e due mesi, corrispondenti al servizio di leva, sono già stati riconosciuti alla data dell'immissione in ruolo, i medesimi devono essere detratti e, pertanto, il servizio pre-ruolo va riconosciuto nella misura di anni 3 e mesi 6 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai soli fini economici.

Per quanto sopra, la situazione del docente in esame sarà la seguente:

1.9.1990 - anzianità ai fini giuridici ed economici: anni 1 mesi 2

1.9.1991 - servizio di ruolo: anni 1

servizio militare riconosciuto ai fini giuridici ed economici: anni 1 mesi 2

servizio pre-ruolo riconosciuto ai fini giuridici ed economici: anni 3 mesi 6

servizio pre-ruolo riconosciuto ai soli fini economici: mesi 4

totale anzianità alla data del 1.9.1991:

ai fini giuridici ed economici: anni 5 mesi 8

ai fini economici: mesi 4

Esempio n. 2 - Docente che presenta la seguente carriera:

anno scolastico 1985/86 - supplenza annuale

anno scolastico 1986/87 - supplenza annuale

1.2.1987 - inizio del servizio militare

1.4.1988 - termine del servizio militare

anno scolastico 1988/89 - supplenza annuale

anno scolastico 1989/90 - supplenza annuale

anno scolastico 1990/91 - supplenza annuale

1.9.1991 - immissione in ruolo

La valutazione dovrà avvenire nel modo seguente:

alla data del 1.9.1991, dovrà essere riconosciuta, ai fini giuridici, l'intera durata del servizio militare pari ad anni 1 e mesi 2;

al 1.9.1992, data del superamento della prova, dovranno essere esaminati, in ordine alla durata minima del servizio richiesto dalla legge per la conseguente valutabilità, i singoli anni scolastici. Nel caso in esame, per l'anno 1986/87 il solo servizio scolastico, per la brevità della sua durata, non ne giustificerebbe il riconoscimento, ma l'aggiunta del servizio militare ne consente la valutazione.

Ciò stante, anche in questo caso il totale degli anni da riconoscere ammonta a cinque (1985/86 - 1986/87 - 1988/89 - 1989/90 - 1990/91), di cui anni 4 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai soli fini economici.

Tuttavia, poiché nella anzianità giuridica ed economica così determinata, mesi sette, corrispondenti al servizio di leva (1.2.87 - 31.8.87) sono già stati riconosciuti alla data dell'immissione in ruolo, i medesimi devono essere detratti e, pertanto, il servizio pre-ruolo va riconosciuto nella misura di anni 4 e mesi 1 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai soli fini economici.

Per quanto sopra, la situazione del docente in esame sarà la seguente:

1.9.1990 - anzianità ai fini giuridici ed economici: anni 1 mesi 2

1.9.1992 - servizio di ruolo: anni 1

servizio militare riconosciuto ai fini giuridici ed economici: anni 1 mesi 2

servizio pre-ruolo riconosciuto ai fini giuridici ed economici: anni 4 mesi 1

servizio pre-ruolo riconosciuto ai soli fini economici: mesi 4

totale anzianità alla data del 1.9.1992:

ai fini giuridici ed economici: anni 6 mesi 3

ai fini economici: mesi 4.

La presente circolare, ai sensi dell'art. 190 delle I.G.S.T., viene emanata d'intesa con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.